

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SAMMARTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Provvedimenti per l'accelerazione delle procedure relative alle costruzioni di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 1° giugno 1971, n. 291, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1971, il Parlamento ha disposto che siano accelerate al massimo le procedure di rito, vigenti in materia di opere pubbliche, allo scopo di incentivare l'attività edilizia in senso più ampio possibile. Tra l'altro, all'articolo 5 di detta legge, è stato opportunamente sancito il principio che « sui progetti e sui contratti riguardanti le opere di importo eccedente i 300 milioni è richiesto il parere del solo Comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 300 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del Genio civile ».

In sede di esame e di approvazione di tale importante provvedimento legislativo non ha trovato collocazione un settore particolarissimo della pubblica amministrazione, che pure ha, per le pesanti remore fraposte alle procedure relative alle costruzioni pubbliche, miliardi di lire impegnati e non spesi: mi riferisco al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la cui Direzione centrale lavori e impianti tecnolo-

gici; nella realizzazione del vasto programma di costruzioni di edifici postali, più volte sollecitato e patrocinato dal Parlamento, incontra ostacoli difficilmente credibili.

Quell'Amministrazione è infatti vincolata al rispetto della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che, all'articolo 29, prescrive che le Amministrazioni statali sono tenute a comunicare al Ministero dei lavori pubblici tutti i progetti, perchè a quel Ministero compete accertare la conformità delle opere da eseguirsi alle prescrizioni del piano regolatore del comune interessato.

Preso tale norma *ad litteram*, la Direzione centrale lavori e impianti tecnologici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette i progetti — tutti i progetti, persino quelli di importo minimo — al Ministero dei lavori pubblici, dove i progetti vanno ad attendere che si pronunzi su essi il Consiglio superiore. È largamente documentato che ogni pratica stagna regolarmente in quel Ministero non meno di un anno!

È altresì documentato che, tra l'espressione del voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la stesura del voto stesso,

passano diversi mesi. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non può che denunciare la propria impotenza a disporre la gara di appalto dei lavori preventivati e ad assistere passivamente alla paralisi di un lavoro complesso e responsabile, peraltro già passato al vaglio rigoroso di quegli organi tecnici e di quel Consiglio di amministrazione.

Questa vicenda, per quanto banale possa apparire, è di una eloquenza che non richiede altro commento. Ma, poichè la vicenda stessa non è unica, non è isolata, non è casuale, ma è invece sistematica e costante, essa merita di essere condannata. Il Parlamento ha il potere di intervenire, modificando la norma, in virtù della quale l'Amministrazione dei lavori pubblici ha il diritto di tenersi per anni povere carte di progetti tanto modesti, la cui realizzazione è vivamente attesa, prima di tutto, dai lavoratori postelegrafonici, costretti, in molti casi ancora, in autentiche topaie, aventi l'etichetta di uffici postali e telegrafici!

Sembra fuori di ogni logica che, mentre con una legge — la legge 1° giugno 1971,

n. 291 — affidiamo ampio potere al capo del Genio civile, relativamente a progetti dell'importo non superiore ai 300 milioni, lasciamo invariata la norma che impone ad una Amministrazione statale l'obbligo di sottoporre al vaglio nientemeno che del Consiglio superiore dei lavori pubblici opere di dimensioni piuttosto limitate, come quelle che ho sentito l'opportunità di citare.

Tutto ciò considerato, io ritengo che, quando si tratta di opere di competenza della Direzione centrale lavori e impianti tecnologici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il giudizio del Provveditorato alle opere pubbliche possa essere critico sufficiente ai fini che si prefigge il citato articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Sul filo dunque di una prassi che s'è rivelata tanto negativa, io mi onoro proporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge, che ha lo scopo di accelerare i tempi tecnici per la realizzazione di opere pubbliche quali gli edifici postali.

Il disegno di legge, come è evidente, non comporta oneri per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i progetti che concernono le opere da eseguirsi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'accertamento di cui al primo capoverso compete ai Provveditori alle opere pubbliche.

A tale scopo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto a comunicare preventivamente il progetto al Provveditorato alle opere pubbliche, competente per territorio, e a darne partecipazione al Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 2.

Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo sono prescelte in conformità del Piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigente od adottato.

La scelta di aree non conformi alle previsioni dei predetti strumenti urbanistici, approvati od adottati, è operata con delibera del Consiglio comunale, su conforme parere del Direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni o dell'Ispettore di zona della ASST. Tale delibera, da adottarsi entro sessanta giorni dalla emissione del parere precedente, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al Piano regolatore generale od al programma di fabbricazione, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

La variante adottata ai sensi del precedente comma è approvata con decreto del Provveditore alle opere pubbliche. È fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio della facoltà di avocazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Anche in mancanza dell'apposita variante al Piano regolatore generale od al programma di fabbricazione l'utilizzazione delle aree per la costruzione delle opere di cui ai precedenti articoli può essere autorizzata, su richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il comune, dal Ministero dei lavori pubblici per i comuni compresi negli elenchi di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dal Provveditore alle opere pubbliche per gli altri comuni.

I decreti di autorizzazione costituiscono, ad ogni effetto, variante allo strumento urbanistico, vigente od adottato.

Art. 4.

Agli organi preposti agli accertamenti di cui al precedente articolo 1 sono riconosciu-

ti, analogamente a quanto previsto per i comuni dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, poteri di deroga alle norme di Piano regolatore e di Regolamento edilizio, quand'anche non ammessi dai Regolamenti edilizi locali.

Art. 5.

Ai fini dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, devono intendersi aree di pertinenza degli edifici postali anche gli spazi appositamente vincolati dai comuni, con delibera del Consiglio comunale, per sosta riservata agli utenti dei servizi. Per edifici realizzati nell'ambito di complessi attrezzati, quali aree di pertinenza possono essere considerate quelle a servizio dell'intero complesso.

Art. 6.

La procedura prevista dall'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non si applica agli edifici per alloggi comunque realizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o, da parte di altri Enti, a beneficio dei dipendenti del Ministero predetto.

I progetti per la costruzione di alloggi, di cui alla legge 2 maggio 1969, n. 279, saranno approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui compete altresì il riscontro della regolarità dei certificati di pagamento ai fini della somministrazione dei mutui, il collaudo delle opere e l'approvazione dei relativi atti.

I collaudi verranno effettuati da funzionari in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, modificata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, ratificato con legge 24 dicembre 1951, n. 1585.